



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 23.07.1997  
COM(97) 402 def.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

**sulla gestione dei regimi  
tariffari preferenziali**



## COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA GESTIONE DEI REGIMI TARIFFARI PREFERENZIALI

(SINTESI)

### L'importanza dei regimi tariffari preferenziali

Primo blocco commerciale nel mondo, la Comunità mette la sua potenza economica al servizio di politiche esterne di cui i regimi tariffari preferenziali rappresentano uno dei principali strumenti operativi.

Divenuti sempre più importanti nel corso di fasi successive (associazione dei paesi dell'Europa occidentale, aiuto allo sviluppo, strategia di preadesione con i PECO, politica mediterranea, accelerazione degli scambi con i paesi asiatici), tali regimi interessano attualmente un considerevole volume di scambi. Da strumento eccezionale, sono spesso diventati la regola e rivestono un ruolo importante nelle politiche esterne della Comunità e nelle strategie degli operatori economici.

### Una problematica globale

La Commissione ritiene che i regimi tariffari preferenziali, anche se le disfunzioni riscontrate nella loro applicazione si traducono in problemi a livello doganale, vadano ricollocati in un quadro politico più ampio.

Inoltre, per chiarire le condizioni di applicazione dei regimi occorre prendere in considerazione i loro obiettivi: lo sviluppo dei paesi beneficiari (soprattutto dopo Singapore), il potenziamento della cooperazione con i paesi partner, la preparazione dell'integrazione dei paesi candidati all'adesione.

### Un forte interesse politico per l'intera Comunità

Il Parlamento europeo ha mostrato un notevole interesse per due degli aspetti essenziali del problema: la lotta contro la frode e la politica comunitaria esterna di sviluppo.

Dal canto suo, a causa delle disfunzioni riscontrate, il Consiglio, con decisione del 28 maggio 1996, ha chiesto alla Commissione di procedere, in particolare, ad uno studio sulle condizioni di riscossione dei dazi doganali esigibili.

Per risultare utile, tale studio dovrà conciliare due obiettivi non contraddittori tra loro:

- l'agevolazione degli scambi commerciali;
- la lotta contro la frode, al fine di concedere le preferenze tariffarie solo ai beneficiari designati.

### Analizzare le disfunzioni per migliorare i regimi preferenziali

La comunicazione propriamente detta presenterà due aspetti: innanzitutto, verranno analizzate rigorosamente le disfunzioni; successivamente, dall'analisi saranno ricavate proposte di riforma delle condizioni di applicazione dei regimi.

### Gli operatori dei regimi tariffari preferenziali

Gli operatori dei regimi tariffari preferenziali sono spesso i responsabili, ma anche le vittime delle disfunzioni legate all'applicazione dei regimi tariffari preferenziali.

- Utenti e beneficiari dei regimi, *gli operatori comunitari*, e soprattutto gli importatori, debitori dell'obbligazione doganale, sono anche i primi a risentire delle disfunzioni. Sugli importatori la giurisprudenza fa costantemente pesare il rischio commerciale inerente all'utilizzazione dei regimi;
- *Alle autorità doganali degli Stati membri* spettano le responsabilità maggiori nell'applicazione dei regimi, nella misura in cui esse sono chiamate ad accertare le frodi, le violazioni nell'applicazione dei regimi e a riscuotere i dazi evasi;
- *Le autorità dei paesi beneficiari* sono responsabili del rilascio dei certificati d'origine;
- *Ai produttori e agli esportatori dei paesi terzi* spetta richiedere il rilascio dei certificati d'origine alle autorità dei paesi terzi.

#### Le risposte da fornire

A tal proposito, sarà opportuno, tra l'altro:

- regolare i vecchi casi in base alla normativa in vigore nel momento in cui si sono verificati i fatti, conformemente alla giurisprudenza che stabilisce che la fiducia in un certificato d'origine non è generalmente protetta, in quanto tale elemento costituisce un "normale rischio commerciale";
- ristabilire la fiducia in tali regimi, vigilando in particolare affinché gli Stati membri, in quanto principali responsabili, ne garantiscano un'applicazione uniforme e armonizzata;
- responsabilizzare tutti gli operatori dei regimi, nel loro reciproco interesse, e metterli in condizione di adempiere ai loro obblighi in materia;
- adottare, eventualmente, un'adeguata normativa.

## INDICE

1. INTRODUZIONE.....	8
1.1 I regimi tariffari preferenziali: la Comunità al centro del più vasto sistema di accordi o di regimi commerciali preferenziali .....	8
1.2 Numerose disfunzioni nell'attuazione dei regimi tariffari preferenziali .....	8
1.3 Gli obiettivi della presente comunicazione .....	9
2. GIUSTIFICAZIONI, IMPATTO E FORME DEI REGIMI TARIFFARI PREFERENZIALI.....	9
2.1 Giustificazioni politiche, storiche e geografiche .....	9
2.2 Un importante impatto politico ed economico .....	10
2.3 I regimi tariffari preferenziali: due diverse forme giuridiche .....	10
3. FUNZIONAMENTO DEI REGIMI TARIFFARI PREFERENZIALI.....	11
3.1 Settori degli scambi coperti da tali regimi .....	11
3.2 Le regole d'origine preferenziali .....	11
3.2.1 Gli obiettivi delle regole d'origine preferenziali .....	11
3.2.2 I meccanismi di base delle regole d'origine preferenziali.....	12
4. GLI OPERATORI DEI REGIMI TARIFFARI PREFERENZIALI.....	12
4.1 Gli operatori economici.....	12
4.1.1 Gli operatori esterni alla Comunità.....	13
4.1.2 Gli importatori comunitari .....	13
4.1.3 Buonafede degli importatori e rischio commerciale .....	13
4.2 Le autorità dei paesi beneficiari .....	14
4.3 Le autorità degli Stati membri .....	14
5. LE DISFUNZIONI NELL'APPLICAZIONE DEI REGIMI TARIFFARI PREFERENZIALI.....	15
5.1 Forme di irregolarità o di frodi in materia d'origine preferenziale.....	16

5.2 I prodotti interessati .....	16
5.3 Responsabilità degli operatori e delle autorità nelle disfunzioni .....	16
5.3.1 Gli operatori esterni alla Comunità .....	17
5.3.2 Gli operatori comunitari .....	17
5.3.3 Le autorità dei paesi beneficiari .....	18
5.3.4 Le autorità degli Stati membri .....	18
5.4 Le contestazioni degli importatori .....	18
5.5 Le disfunzioni nel contesto particolare dei paesi in via di sviluppo .....	19
<b>6. LE CONSEGUENZE DELLE DIFFICOLTA DI APPLICAZIONE DEI REGIMI TARIFFARI PREFERENZIALI .....</b>	<b>19</b>
6.1 Conseguenze sulle politiche comunitarie .....	19
6.1.1 Le conseguenze per i produttori .....	20
6.1.2 Le conseguenze per gli importatori .....	20
6.2 Conseguenze economiche per i paesi terzi .....	20
6.3 Conseguenze per gli Stati membri e la Commissione .....	21
<b>7. IL FUTURO DEI REGIMI TARIFFARI PREFERENZIALI .....</b>	<b>21</b>
7.1 La preparazione delle nuove adesioni e l'impatto sui regimi tariffari preferenziali .....	21
7.2 La diminuzione dei vantaggi tariffari per alcuni prodotti .....	22
7.3 L'adeguamento delle norme in materia d'origine al nuovo contesto degli scambi mondiali .....	22
<b>8. LA SCELTA DELLA COMMISSIONE .....</b>	<b>22</b>
<b>9. LE AZIONI NECESSARIE PER RIMEDIARE ALLE DISFUNZIONI DEI REGIMI TARIFFARI PREFERENZIALI .....</b>	<b>23</b>
9.1 Le azioni in fase di realizzazione .....	23
9.1.1 La modernizzazione delle regole d'origine preferenziale .....	23
9.1.2 L'attribuzione della gestione dei regimi tariffari preferenziali alle amministrazioni doganali dei paesi beneficiari .....	24

9.1.3 La sensibilizzazione dei paesi beneficiari .....	24
9.1.4 I controlli sull'applicazione pratica, nella Comunità, dei regimi preferenziali .....	25
9.2 Gli strumenti: situazione attuale e carenze .....	25
9.2.1 Gli strumenti attualmente a disposizione .....	25
9.2.2 Le carenze e gli strumenti necessari .....	26
9.3 Le azioni da avviare .....	26
9.3.1 Promuovere un'applicazione più rigorosa delle disposizioni in vigore .....	27
9.3.2 Rimediare alle attuali carenze adottando disposizioni adeguate.....	27
9.3.3 Completare il dispositivo con azioni di accompagnamento .....	28
9.3.4 Preparare il futuro .....	29

#### Allegati

- I:
- a) Lista degli accordi e altri regimi tariffari preferenziali (1.7.1997)
  - c) Misure interne
  - b) Elenco delle unioni doganali a cui la Comunità ha aderito
- II: Frodi accertate

## 1. INTRODUZIONE

In applicazione delle disposizioni dell'articolo 152 del trattato (decisione n. 96/C 170/01 del 28 maggio 1996, relativa alla riscossione a posteriori dell'obbligazione doganale<sup>1</sup>), il Consiglio ha chiesto alla Commissione di procedere a uno studio al fine di trovare una soluzione globale ad alcuni problemi riscontrati nell'ambito dell'applicazione dei regimi doganali preferenziali e più in particolare ai problemi di riscossione, una parte dei quali risulta legata ad irregolarità commesse dalle autorità dei paesi terzi beneficiari, irregolarità che non possono essere ragionevolmente rilevate dagli operatori comunitari.

Pur rispondendo alla richiesta del Consiglio, la Commissione ha ribadito l'opportunità di affrontare anche altri aspetti legati all'applicazione dei regimi tariffari preferenziali e caratterizzati da numerose disfunzioni. Le soluzioni al problema vanno ricercate tenendo presenti gli impegni della Comunità in materia di aiuto allo sviluppo, la necessità di migliorare le relazioni economiche con i nostri partner, il rispetto della normativa doganale nonché gli interessi legittimi degli operatori e quelli del bilancio comunitario.

### 1.1 I regimi tariffari preferenziali: la Comunità al centro del più vasto sistema di accordi o di regimi commerciali preferenziali

Senza dubbio, la Comunità è già a livello generale il mercato più accessibile del mondo e, soprattutto grazie alla sua politica commerciale aperta, è riuscita ad assumere una dimensione politica importante a livello mondiale.

Inoltre, la Comunità ha concesso preferenze tariffarie o ha stipulato accordi con quasi 200 paesi o territori. Infatti, quasi ogni Stato, ad eccezione degli Stati Uniti, del Giappone e di alcuni altri paesi, è beneficiario di un regime tariffario preferenziale comunitario (cfr. allegato I). La copertura per prodotto nonché il margine preferenziale in relazione ai diritti NPF (clausola della nazione più favorita) variano da un regime all'altro. Attualmente si ritiene che circa la metà delle merci venga importata nella Comunità nell'ambito di uno di tali regimi.

Per analogia, rientrano in tale problematica anche le unioni doganali concluse dalla Comunità.

### 1.2 Numerose disfunzioni nell'attuazione dei regimi tariffari preferenziali

La Commissione viene tenuta regolarmente al corrente dai suoi servizi d'inchiesta e/o di controllo, dalla Corte dei conti e dagli Stati membri delle disfunzioni verificatesi nell'applicazione dei regimi tariffari preferenziali. Già da qualche tempo, essa ha avviato con gli Stati membri azioni di monitoraggio volte a identificare i problemi riscontrati nell'applicazione di tali regimi. È risultato così che le disfunzioni sono legate al modo in cui le diverse parti (autorità e operatori nei paesi beneficiari e la Comunità) applicano o non applicano tali regimi, nonché da talune carenze legislative.

---

<sup>1</sup> GU n. C 170 del 14.6.1996, pag. 1.

Come vedremo, al centro delle disfunzioni ci sono i vantaggi commerciali derivanti da un trattamento preferenziale ottenuto in maniera illecita, in particolare non rispettando le norme d'origine. Oltre alle conseguenze negative in materia tariffaria (dazi doganali preferenziali concessi indebitamente), tali vantaggi ottenuti in maniera illecita hanno delle conseguenze negative sulla politica commerciale, anche nei suoi aspetti più sensibili per l'economia comunitaria (elusione delle misure antidumping e dei contingenti quantitativi).

Le missioni comunitarie realizzate nei paesi beneficiari dimostrano che i sospetti di frode alla base delle inchieste sono ampiamente giustificati; in effetti i controlli sulle importazioni accertano spesso irregolarità nel 70-100% dei casi. Nella tabella dell'allegato II figura un quadro dei danni derivanti dalle operazioni irregolari.

Politicamente ed economicamente intollerabili, le frodi costituiscono anche una minaccia per la realizzazione degli obiettivi dei regimi, per la competitività e la sopravvivenza dell'industria comunitaria e per la lealtà degli scambi commerciali. Inoltre, risulta estremamente compromessa la fiducia legittima che gli operatori devono riporre in tali regimi; infine, dalle frodi derivano gravi danni a livello di risorse proprie comunitarie.

Tenuto conto della gravità del problema, la Commissione ha deciso di affrontare una riflessione generale sull'argomento, riflessione le cui conclusioni costituiscono l'oggetto della presente comunicazione.

### **1.3 Gli obiettivi della presente comunicazione**

La presente comunicazione si propone dunque di analizzare le disfunzioni riscontrate nell'applicazione dei regimi tariffari preferenziali, in relazione agli obiettivi da raggiungere.

Vanno inoltre analizzate le cause e le conseguenze di tali disfunzioni sia per la Comunità che per i paesi beneficiari, gli operatori economici e le risorse proprie comunitarie, al fine di proporre soluzioni adeguate dal duplice punto di vista:

- dell'efficacia dell'applicazione di tali regimi attraverso un richiamo alle responsabilità dei loro diversi operatori sia negli Stati membri che nei paesi beneficiari ma senza far pesare eccessivamente la responsabilità delle disfunzioni sull'uno o l'altro di essi;
- del rispetto della politica commerciale della Comunità, per assicurare così la sua applicazione uniforme e il raggiungimento dell'obiettivo del sostegno allo sviluppo dei suoi partner, in particolare dei paesi meno sviluppati.

## **2. GIUSTIFICAZIONI, IMPATTO E FORME DEI REGIMI TARIFFARI PREFERENZIALI**

### **2.1 Giustificazioni politiche, storiche e geografiche**

Grazie ai regimi tariffari preferenziali la Comunità realizza i suoi obiettivi di aiuto allo sviluppo. Sono stati così negoziati la Convenzione di Lomé o i regimi applicabili ai paesi e territori d'oltremare (PTOM). Inoltre, sotto l'egida delle Nazioni Unite, la

Comunità applica il più importante sistema di preferenze generalizzate (SPG) del mondo, soprattutto a vantaggio di paesi dell'Asia e dell'America latina.

D'altro canto, dall'inizio degli anni '70, ogni serie di adesioni alla Comunità è preceduta dalla negoziazione di accordi commerciali che instaurano progressivamente un regime di libero scambio come primo passo verso l'adesione propriamente detta di nuovi Stati membri. Tale strategia è stata seguita con i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), ed oggi anche con i paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO). Così, tutte le successive adesioni di nuovi Stati membri alla Comunità sono o saranno precedute da accordi che istituiscono regimi tariffari preferenziali.

Infine, la Comunità intrattiene relazioni economiche strette con i suoi vicini, come la Norvegia, l'Islanda (nel quadro dello Spazio economico europeo - SEE), la Svizzera (nel quadro dell'EFTA), i paesi mediterranei o alcuni paesi con i quali ha concluso un'unione doganale (Andorra, San Marino, Turchia).

## **2.2 Un importante impatto politico ed economico**

Nell'ambito dei regimi tariffari preferenziali le merci, in particolare i prodotti industriali, vengono importati nella Comunità in esenzione da dazio doganale o con un dazio ridotto.

Sul piano generale, l'applicazione di tali regimi rientra nella politica commerciale della Comunità e costituisce un importante sostegno alle sue politiche esterne. I regimi tariffari preferenziali svolgono un ruolo fondamentale nella creazione di legami privilegiati con i nostri partner, come per esempio i paesi terzi membri del SEE. Infatti, le preferenze tariffarie che ne derivano costituiscono per gli operatori un incentivo a rifornirsi nei paesi partner. Inoltre, tali regimi costituiscono uno strumento della politica di sviluppo, inteso ad agevolare lo smercio dei prodotti originari dei paesi in via di sviluppo sul mercato comunitario promuovendo al tempo stesso la trasformazione di materie prime, l'industrializzazione e gli investimenti. L'obiettivo finale di tali regimi è infatti la promozione progressiva e armoniosa di uno sviluppo economico e sociale durevole nei paesi in via di sviluppo.

A tal proposito, va ricordato che la Commissione ha presentato, in una sua comunicazione relativa al miglioramento dell'accesso ai mercati dei paesi meno sviluppati (COM 97/156 def. del 16 aprile 1997), la sua analisi e i suoi obiettivi in materia di apertura del mercato comunitario a beneficio dei paesi meno sviluppati, per favorire il loro inserimento nell'economia mondiale. Inoltre, la Commissione ha presentato un Libro verde sulle relazioni tra l'Unione europea e i paesi ACP all'alba del XXI secolo, volto a rafforzare i legami politici ed economici tra l'Unione europea e gli Stati in questione.

## **2.3 I regimi tariffari preferenziali: due diverse forme giuridiche**

Conformemente alle disposizioni fissate dalle istituzioni che regolano il commercio internazionale, i regimi tariffari preferenziali possono presentare, non senza conseguenze sulla loro applicazione, l'una o l'altra delle seguenti forme giuridiche:

- *convenzionali* (accordi), cioè negoziati e molto spesso del tutto o parzialmente reciproci (SEE, EFTA, PECO, accordi mediterranei, Convenzione di Lomé, unioni doganali);
- *autonomi*, cioè non negoziati e non reciproci (PTOM, SPG, alcuni paesi dell'ex Jugoslavia).

### **3. FUNZIONAMENTO DEI REGIMI TARIFFARI PREFERENZIALI**

#### **3.1 Settori degli scambi coperti da tali regimi**

Non tutti gli scambi con i paesi terzi beneficiari vengono effettuati nel quadro di tali regimi.

Infatti, il fatto che ad un paese siano concesse preferenze tariffarie per taluni prodotti non vuol dire che tutte le esportazioni di quei prodotti vengano effettuate nell'ambito del regime preferenziale comunitario. Tutti gli accordi e gli accordi preferenziali prevedono criteri economici e doganali (la nomenclatura, il valore in dogana e soprattutto le norme in materia d'origine) a cui i prodotti devono conformarsi per poter beneficiare del trattamento preferenziale. Per i prodotti non coperti dal regime o che non rispettano tali criteri va corrisposto, in caso di importazione nella Comunità, il dazio pieno della tariffa doganale comune (TDC).

Va anche notato che tali regimi hanno carattere facoltativo.

#### **3.2 Le regole d'origine preferenziali**

Tra i criteri indicati al punto 3.1, sono fondamentali quelli che vanno sotto il nome di "norme in materia d'origine". Generalmente, tali norme sono oggetto di un protocollo o di un atto specifico, spesso allegato agli accordi o convenzioni in questione.

##### *3.2.1 Gli obiettivi delle regole d'origine preferenziali*

L'obiettivo delle regole d'origine preferenziali è di concedere i vantaggi delle preferenze ai prodotti dei paesi partner o dei paesi beneficiari, senza creare difficoltà agli scambi con la Comunità. Pur rispettando tali principi, le regole tendono, da un lato, a favorire l'integrazione economica basata su vantaggi reciproci nel quadro delle nostre relazioni convenzionali e, dall'altro, mirano a contribuire allo sviluppo delle industrie dei paesi beneficiari offrendo loro i mezzi per sfruttare in maniera vantaggiosa le risorse nazionali. Per ottenere tali obiettivi, le norme in materia d'origine, che non variano molto da un regime all'altro, introducono regole volte a limitare l'utilizzazione delle materie prime dei paesi non beneficiari e a garantire che il grosso delle attività di trasformazione rimanga nel paese partner o beneficiario.

Per rispondere alla necessità d'integrazione economica, le norme in materia d'origine sono accompagnate da dispositivi detti di "cumulo" che consentono a un paese beneficiario di utilizzare prodotti originari di un altro paese beneficiario e/o della Comunità. La portata del "cumulo" è adeguata al livello d'integrazione voluto.

### 3.2.2 *I meccanismi di base delle regole d'origine preferenziali*

A titolo d'esempio, in base ai protocolli relativi alle norme in materia d'origine entrati in vigore all'inizio dell'anno tra la Comunità, i paesi dell'EFTA e i PECO<sup>1</sup>, il beneficio del trattamento preferenziale è riservato alle merci originarie dei paesi summenzionati che devono:

- o esservi state interamente prodotte o essere state sottoposte a una lavorazione sufficiente (i criteri da rispettare in questo caso sono stabiliti prodotto per prodotto e figurano in un allegato del protocollo);
- essere state soggette a dazi doganali e non essere state oggetto di rimborso di tali dazi sulle componenti dei paesi terzi realizzate nella produzione di merci che abbiano subito una lavorazione sufficiente;
- essere state esportate direttamente nella Comunità;
- essere accompagnate da un certificato specifico che attesti che la loro produzione è avvenuta alle condizioni richieste.

Beneficiano del trattamento preferenziale anche:

- le merci nella cui produzione sono stati utilizzati prodotti originari di due paesi partner, per esempio, la Comunità e la Repubblica slovacca (cumulo bilaterale);
- le merci nella cui produzione sono stati utilizzati prodotti originari di tre o più paesi partner, per esempio, la Comunità, la Svizzera e la Slovenia (cumulo diagonale);
- le merci nella cui produzione sono stati utilizzati prodotti originari di vari paesi membri di un raggruppamento regionale, per esempio, il Vietnam, l'Indonesia e Singapore, membri dell'ASEAN (cumulo regionale);
- le merci ottenute per trasformazioni successive all'interno del SEE, per esempio (cumulo totale).

## 4. GLI OPERATORI DEI REGIMI TARIFFARI PREFERENZIALI

### 4.1 Gli operatori economici

Dato che il trattamento preferenziale è un'agevolazione offerta nel quadro degli scambi con alcuni paesi, la sua concessione non è automatica e si fonda quindi su un'iniziativa volontaria degli operatori economici: quella dell'esportatore, che propone o accetta di fornire al cliente un certificato che dia diritto alla preferenza, e quella dell'importatore che decide di presentarlo alle autorità doganali al momento dell'importazione.

---

<sup>1</sup> Cfr. a titolo d'esempio, GU n. L 343 del 31.12.1996 relativo all'accordo europeo CE/Repubblica ceca.

#### *4.1.1 Gli operatori esterni alla Comunità*

Dopo essersi assicurati che i prodotti soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione del trattamento preferenziale, gli esportatori devono presentare una richiesta formale di rilascio del certificato d'origine e comunicare tutte le informazioni utili alle autorità competenti del paese di esportazione. A causa dei vantaggi finanziari connessi, il rilascio, o meno, di un certificato d'origine è preso in considerazione nel negoziato del contratto con l'importatore comunitario (o dei contratti successivi in caso d'intervento di un intermediario, agente o rivenditore).

L'esportatore trasmette poi, direttamente o attraverso un intermediario, il certificato d'origine all'importatore.

#### *4.1.2 Gli importatori comunitari*

Tenuto conto del tipo di contrattazione descritto al punto 4.1.1, è evidente che, in pratica, l'importatore sa ancor prima di inoltrare la sua richiesta alle autorità del paese d'esportazione se le merci saranno vendute con o senza un certificato d'origine.

L'importatore è responsabile dell'esattezza di tutti gli elementi indicati nella dichiarazione d'importazione (specie, origine, valore, quantità, richiesta di trattamento preferenziale, ecc.) e deve quindi rispondere giuridicamente, davanti alle amministrazioni degli Stati membri, delle conseguenze derivanti dalla fornitura di indicazioni inesatte.

#### *4.1.3 Buonafede degli importatori e rischio commerciale*

Per motivi commerciali e tecnici evidenti (organizzazione del servizio di assistenza alla clientela, questioni sanitarie, ecc.), l'importatore si assicura generalmente delle caratteristiche dei prodotti prima della conclusione dei contratti e nel corso della loro esecuzione, e ciò li porta inevitabilmente a disporre di elementi pertinenti quanto alla posizione originaria di tali prodotti. Le sue conoscenze nel settore possono essere passive (informazioni ricevute dall'esportatore) o attive (quando si richiede al fornitore di utilizzare componenti o materie prime specifiche o di procurarle direttamente).

A tal proposito, la Commissione ricorda che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, la fiducia nella validità di un certificato d'origine non è generalmente protetta, in quanto tale elemento costituisce un normale "rischio commerciale"<sup>1</sup>.

La buonafede può essere invocata da un importatore soltanto qualora si verifichi un errore attivo delle autorità competenti in materia di certificati d'origine, cioè se il legittimo affidamento può essere riconducibile alle stesse autorità competenti (cfr. Corte di giustizia delle Comunità, sentenza del 14 maggio 1996, cause riunite C 153/94 e C 204/94 - "*FaerOer - Seafood*").

---

<sup>1</sup> Causa Van Gend & Loss NC; cause riunite 98 e 230/83; sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13.11.1984.

In questo contesto, è opportuno sottolineare che vere situazioni di “buonafede”, anche se regolarmente invocate dagli importatori per tentare di evitare la riscossione dei dazi, si verificano raramente. In questi casi, la nozione stessa di “rischio commerciale” si oppone a che agli importatori sia concesso di non adempiere agli obblighi definiti dal codice doganale comunitario.

Inoltre, gli importatori hanno la possibilità, che sfruttano frequentemente, di inserire clausole di protezione nei loro contratti in modo da far pesare sui fornitori le conseguenze finanziarie di eventuali false dichiarazioni d’origine, come si verifica anche per vari altri elementi della transazione (qualità, quantità, termini di consegna, ecc.).

#### **4.2 Le autorità dei paesi beneficiari**

Al momento dell’importazione, non sempre gli uffici doganali degli Stati membri non sono sempre in grado di determinare se i prodotti possono beneficiare o meno delle preferenze. Gli accordi e i regolamenti comunitari relativi ai regimi preferenziali affidano ai paesi beneficiari la responsabilità del rilascio dei certificati d’origine nel quadro di un sistema che si vuole basato sulla cooperazione e la fiducia.

A tal fine, spetta alle autorità dei paesi terzi designare le autorità incaricate di verificare, al momento dell’esportazione, se i prodotti soddisfano le condizioni previste per risultare ammissibili al trattamento preferenziale, prima di dare seguito alle richieste di rilascio di certificati presentate dagli esportatori. Le autorità competenti hanno anche l’obbligo di fornire agli Stati membri le informazioni (rispettando certe scadenze) che permetteranno loro, in caso di dubbi al momento o dopo l’importazione, di assicurarsi che i prodotti possano effettivamente beneficiare della preferenza.

I compiti dei paesi beneficiari sono indicati in tutti gli accordi e le convenzioni relativi ai regimi preferenziali nel capitolo relativo ai “metodi di cooperazione amministrativa”.

#### **4.3 Le autorità degli Stati membri**

Le autorità doganali degli Stati membri sono incaricate di verificare e accettare le dichiarazioni d’importazione e procedere a ogni controllo che si rivelasse necessario una volta introdotte le merci sul territorio doganale della Comunità.

I poteri autonomi di verifica di cui esse dispongono grazie alle loro competenze giuridiche si applicano quindi anche alle importazioni effettuate nel quadro dei regimi tariffari preferenziali. Tenuto conto della difficoltà di verificare sul posto se i prodotti sono originari, le autorità competenti dispongono del potere complementare di sollecitare a tal fine l’assistenza dei paesi beneficiari, come ricordato al punto 4.2.

Le autorità degli Stati membri chiedono alle autorità dei paesi beneficiari, da un lato, di verificare l’autenticità e il contenuto dei certificati da esse rilasciati e, dall’altro, di comunicare le informazioni necessarie ad assicurare che le merci possano effettivamente beneficiare della preferenza.

Le informazioni richieste, nell'ambito di controlli per campione o in caso di fondati dubbi, devono essere quindi comunicate entro scadenze rigorose. Se entro tali termini non è data risposta o se la risposta risulta insoddisfacente, l'ammissibilità al trattamento preferenziale non è confermata; in questo caso gli Stati membri non concedono il trattamento preferenziale e quindi la riscossione dei dazi esigibili.

In caso di controlli, le autorità degli Stati membri propongono all'importatore lo svincolo delle merci riservandosi di adottare le necessarie misure conservative qualora si decida di sospendere la preferenza in attesa dei risultati. Ciò significa, in pratica e nella logica del sistema, che, qualora sussista un dubbio fondato, le garanzie ritenute necessarie dovrebbero essere richieste a concorrenza dei dazi esigibili.

Il potere di cui dispongono gli Stati membri di richiedere la cooperazione amministrativa è quindi un elemento decisivo nel processo di verifica della corretta applicazione dei regimi. L'esperienza mostra tuttavia che i controlli effettuati in tale ambito risultano più efficaci quando sono preceduti, accompagnati o seguiti, secondo la necessità, da verifiche e inchieste condotte dagli Stati membri stessi, singolarmente o nell'ambito del coordinamento comunitario.

Inoltre, dato che l'inosservanza delle regole d'origine preferenziali provoca irregolarità o frodi, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i loro sospetti o i loro accertamenti in materia, dal momento che tale comunicazione presenta un interesse comunitario, secondo le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1468/81 modificato, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale e agricola<sup>1</sup>.

Infine, come confermato recentemente dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza Faerber Seafood succitata), gli Stati membri possono procedere alla riscossione dei dazi se i controlli realizzati nell'ambito di missioni comunitarie d'inchiesta non confermano l'ammissibilità al trattamento preferenziale dei prodotti sottoposti a verifica.

La cooperazione amministrativa è quindi un elemento fondamentale per il corretto funzionamento dei regimi tariffari preferenziali, ma la sua efficacia dipende dalla piena utilizzazione delle sue disposizioni da parte delle autorità dei paesi beneficiari e degli Stati membri.

## **5. LE DISFUNZIONI NELL'APPLICAZIONE DEI REGIMI TARIFFARI PREFERENZIALI**

Malgrado l'esistenza di un dispositivo di cooperazione amministrativa tra i paesi partner, ampiamente potenziato ed esteso nel corso dei nuovi negoziati degli accordi e dell'attuazione del nuovo sistema SPG, va sottolineato che le disfunzioni sono numerose, tendono ad aggravarsi e hanno come principale conseguenza il fatto che i prodotti non ammissibili beneficiano abusivamente del trattamento preferenziale.

Il conseguimento abusivo del trattamento preferenziale può derivare da una classificazione tariffaria inesatta delle merci, da un'indicazione erronea del valore in

---

<sup>1</sup> GU n. L 144 del 2.6.1981, modificato da GU n. L 90 del 2.4.1987.

dogana e, più frequentemente, dall'inosservanza delle norme d'origine da parte degli operatori interessati.

Essenzialmente, le disfunzioni vengono individuate nel corso delle inchieste e/o missioni di controllo, sia che esse vengano coordinate a livello comunitario o effettuate dagli Stati membri (per esempio: prodotti tessili del Bangladesh); per la loro natura globale, esse consentono di circoscrivere tutti i problemi riscontrati.

Tali inchieste, basate sulle importazioni dei prodotti più sensibili alla frode, dimostrano che nessuno di questi regimi è al riparo dalle disfunzioni, e che la qualità delle infrastrutture amministrative non è necessariamente collegata alle frodi.

### **5.1 Forme di irregolarità o di frodi in materia d'origine preferenziale**

Dall'analisi dei casi finora accertati è possibile individuare varie forme di irregolarità o di frodi, qui di seguito indicate. Le più numerose sono naturalmente quelle più difficilmente individuabili:

- certificati irregolari da un punto di vista formale (incompleti, non firmati e/o non vistati dalle autorità ufficiali), certificati autentici ma riferiti a un prodotto non coperto dall'accordo o dal regime, certificati falsi o falsificati.

Di solito questi casi non sono particolarmente difficili da individuare;

- certificati autentici, ma rilasciati per prodotti non ottenuti nel paese beneficiario. La loro individuazione, che è possibile grazie alla cooperazione amministrativa, può rivelarsi complessa se le autorità incaricate del rilascio o del controllo dei certificati non si mostrano abbastanza rigide con i frodatori;
- certificati autentici, ma rilasciati per prodotti ottenuti nel paese beneficiario senza rispettare le norme in materia d'origine: sono questi i casi più numerosi (per esempio: succo d'arancia d'Israele).

La cooperazione amministrativa svolge un ruolo importante nella loro individuazione, ma non potrebbe sostituirsi alle inchieste che devono essere avviate, in ogni caso, dagli Stati membri presso gli operatori.

### **5.2 I prodotti interessati**

Nessuna categoria sfugge a tali disfunzioni, ma le inchieste si concentrano soprattutto sui prodotti più sensibili, che riflettono ampiamente la specializzazione dell'industria esportatrice dei paesi che beneficiano dell'uno o dell'altro dei regimi e per le quali, dal punto di vista degli operatori, è più forte l'interesse alla frode (per esempio: televisori turchi).

Le tabelle dell'allegato II indicano casi di frode e i tassi effettivi di recupero permettono d'identificare l'ampiezza del problema e i prodotti più sensibili, pur valutando l'impatto negativo, per il corretto funzionamento dei regimi considerati nella loro globalità, dello sfruttamento insufficiente dei risultati ottenuti.

## 5.3 Responsabilità degli operatori e delle autorità nelle disfunzioni

### 5.3.1 *Gli operatori esterni alla Comunità*

Le norme in materia d'origine sono ideate in maniera tale che gli operatori dispongono di tutti i mezzi per valutare la conformità o meno dei prodotti fabbricati. Del resto, gli operatori producono di solito una gamma limitata di prodotti per lo stesso mercato, prodotti spesso soggetti alle stesse regole. Dalle inchieste risulta che di rado si verificano casi in cui gli operatori non sono realmente a conoscenza delle norme in materia d'origine. Tuttavia, si sono effettivamente verificati problemi nell'interpretazione delle regole, come la confusione tra i diversi regimi preferenziali.

Fornendo un certificato d'origine per prodotti non ammissibili, tali operatori danno agli importatori comunitari la possibilità di sottrarsi al pagamento dei dazi doganali normalmente dovuti. Attraverso la negoziazione che precede la vendita, essi sanno che la presentazione di un certificato d'origine si rivela vantaggiosa per l'importatore.

Nella maggior parte dei casi accertati, gli operatori poco scrupolosi ottengono certificati d'origine semplicemente dissimulando lo statuto reale dei prodotti. Durante i controlli, alcuni operatori esercitano pressioni sulle autorità al fine di ritardarne od orientarne le decisioni.

### 5.3.2 *Gli operatori comunitari*

Responsabili dell'esattezza delle dichiarazioni presentate in dogana, si suppone che gli importatori conoscano le norme in materia d'origine, così come la nomenclatura tariffaria e le altre normative doganali.

Presentando, di sua iniziativa, un certificato d'origine con la dichiarazione d'importazione, l'importatore diventa il debitore del dazio eventualmente non pagato all'importazione, come ricordato dalla Commissione.

Pertanto, spetta all'importatore adottare le precauzioni necessarie per far fronte a tale responsabilità, in particolare durante la negoziazione dei contratti. L'importatore può anche, per esempio, e anche prima di stipulare un contratto commerciale, sollecitare dalle autorità doganali comunitarie una valutazione dell'origine del prodotto attraverso la nuova procedura di informazioni vincolanti in materia d'origine. Tale strumento consentirà all'importatore di rendere più sicura la sua operazione commerciale e la sua utilizzazione potrà costituire un elemento di prova determinante della sua buona fede in caso di controversia al momento dello sdoganamento<sup>1</sup>.

Le inchieste dimostrano che può instaurarsi una solidarietà di fatto tra alcuni operatori dei paesi beneficiari che sono stati oggetto di un'inchiesta e alcuni operatori della Comunità a causa del loro comune interesse a proteggere e a proseguire le loro relazioni commerciali nel contesto favorevole garantito dal

---

<sup>1</sup> Regolamenti (CE) n. 82/97 del 19.12.1996, GU (CE) n. L 17 del 21.1.1997, pag. 1 e n. 12/97 del 18.12.1996, GU (CE) n. L 9 del 13.1.1997, pag. 1.

trattamento preferenziale. Questa solidarietà viene esercitata spesso congiuntamente in particolare quando si vuole far pressione sulle autorità dei paesi beneficiari per sfuggire alle conseguenze prevedibili di un controllo o per annullarne gli effetti.

### *5.3.3 Le autorità dei paesi beneficiari*

Le inchieste dimostrano che le frodi più gravi accertate negli ultimi anni riguardano prodotti importati da paesi che presentano livelli di sviluppo molto diversi (per esempio: tessuti delle Maldive e gamberi delle Isole Faerøer). Tali frodi derivano dall'inosservanza delle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa e in alcuni casi da carenze amministrative strutturali.

### *5.3.4 Le autorità degli Stati membri*

Anche se le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa sono rispettate in misura diversa dai paesi beneficiari, e quindi i risultati sono molto incerti, gli Stati membri continuano troppo spesso a farvi affidamento, senza per questo trarre conclusioni operative in materia di inchieste e di riscossione.

Le misure conservative che dovrebbero essere adottate una volta avviati i controlli, soprattutto in caso di dubbio fondato, sono attuate in maniera molto diversa dagli Stati membri, e ciò determina una situazione favorevole alle deviazioni di traffico, complica in seguito la riscossione dei dazi in caso di accertamento positivo e comporta distorsioni a livello di trattamento tra operatori.

Malgrado gli sforzi di coordinamento attuati dalla Commissione, i risultati delle missioni comunitarie d'inchiesta sono sfruttati in maniera ineguale, e ciò permette agli operatori di continuare ad importare senza grandi rischi le merci contestate.

Un altro problema si pone quando gli Stati membri, per non riscuotere i dazi a seguito dell'accertamento di un'irregolarità, si appellano al fatto che gli Stati terzi non hanno invalidato i certificati. Ma questa possibilità non è prevista dalla normativa e costituisce un pretesto inaccettabile. La giurisprudenza comunitaria ha sempre confermato che il criterio decisivo in materia di riscossione è la non esigibilità.

In questo modo, gli Stati membri trasferiscono artificialmente, e senza base giuridica, la loro responsabilità sulle autorità dei paesi beneficiari.

## **5.4 Le contestazioni degli importatori**

Anche gli importatori comunitari si lamentano spesso delle disfunzioni che caratterizzano i regimi tariffari preferenziali, in particolare del fatto che le riscossioni seguono di due o tre anni le importazioni.

È possibile tuttavia affermare che nei numerosi casi oggetto di accertamenti, è risultato che gli importatori sono informati dei controlli relativi alle loro operazioni, o già dalla fase iniziale dallo Stato membro, o in fase di esecuzione dagli esportatori. Quindi, essi conoscono i risultati dei controlli ancor prima che questi ultimi siano

messi a disposizione delle autorità richiedenti, ma non per questo prendono necessariamente provvedimenti per regolarizzare la propria situazione, aiutati in ciò dai termini di scadenza delle eventuali procedure di riscossione. In questo modo, essi contribuiscono a prolungare gli effetti negativi delle disfunzioni a danno degli importatori rispettosi delle norme e delle procedure comunitarie.

### **5.5 Le disfunzioni nel contesto particolare dei paesi in via di sviluppo**

La constatazione delle disfunzioni e delle rispettive responsabilità in materia degli operatori e delle autorità interessate non esime la Comunità dall'interrogarsi sulle cause più profonde all'origine di tale situazione dal punto di vista, in particolare, della politica di sviluppo. A tal proposito va sottolineato che i paesi partner beneficiari non sono tutti uguali davanti alla normativa comunitaria. Molti di essi, in particolare tra i paesi dell'Asia a economia emergente, hanno potuto certamente sfruttare adeguatamente i vantaggi che la Comunità offriva loro e hanno potuto, conformemente agli obiettivi delle norme in materia d'origine, potenziare il loro processo d'industrializzazione attraverso un'integrazione verticale delle filiere di produzione sostenute da un flusso di investimenti interno ed esterno e con l'intervento, eventualmente, della cooperazione regionale. Tuttavia, rimangono altri paesi, in particolare i meno sviluppati (PMS) e quelli con un livello di sviluppo simili (Africa subsahariana, Stati insulari), che non hanno potuto trarre gli stessi vantaggi commerciali degli altri paesi, a causa di strutture economiche, istituzionali, amministrative e finanziarie che spesso non consentono loro di avviare un processo di industrializzazione. A causa di tali carenze, un certo numero di paesi cerca di sviluppare una base industriale concentrandosi sulle attività di ultima trasformazione a largo impiego di manodopera, attività che non consentono sempre di rispettare le norme in materia d'origine. La Commissione ha recentemente affrontato questa problematica in una comunicazione sul miglioramento dell'accesso al mercato comunitario dei PMS.

È necessario adottare iniziative per far fronte a tale situazione. Da un lato, non è possibile rinunciare a esigere controlli seri e il rispetto delle regole, per non rimettere in discussione i regimi preferenziali a danno del loro obiettivo di sviluppo. Ma, dall'altro, non è più possibile permettere che dei paesi fra i più poveri al mondo non sfruttino vantaggi vitali per la loro sopravvivenza. La Commissione ha già presentato proposte concrete nel quadro della comunicazione succitata per migliorare le norme in materia d'origine semplificandole e chiarendo le condizioni della loro applicazione. Questi obiettivi sono tenuti presenti anche nella definizione delle azioni necessarie, descritte al punto 9, al fine di porre rimedio alle disfunzioni che caratterizzano tali regimi.

## **6. LE CONSEGUENZE DELLE DIFFICOLTA DI APPLICAZIONE DEI REGIMI TARIFFARI PREFERENZIALI**

### **6.1 Conseguenze sulle politiche comunitarie**

Le relazioni politiche ed economiche con i paesi interessati sono condizionate da tale situazione. In particolare, le disfunzioni dei regimi tariffari preferenziali hanno conseguenze negative sulla politica commerciale della Comunità, in quanto ne ostacolano l'efficacia e rischiano di portar pregiudizio allo sviluppo e all'integrazione

economica dei paesi beneficiari mentre i regimi tariffari preferenziali sono stati ideati e attuati per favorirli.

### *6.1.1 Le conseguenze per i produttori*

Le industrie comunitarie, invece, condizionate dalla distorsione di concorrenza così determinata, denunciano la scarsa efficacia delle misure adottate e della loro applicazione. Sottolineano le gravi conseguenze in termini di occupazione o di fallimento di aziende nella Comunità.

Così la produzione comunitaria è in concorrenza con merci per le quali tale concorrenza non era stata mai prevista, con i prodotti in questione che beneficiano non solo dell'importazione nella Comunità a dazio ridotto ma anche dell'inosservanza delle condizioni fissate per beneficiare della concessione in causa (fatto che permette, per esempio, l'utilizzazione di componenti ancora meno costose di quelle eventualmente prodotte dal paese beneficiario delle preferenze). In questo modo, i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario possono essere artificialmente abbassati e contribuire al fallimento delle aziende comunitarie di prodotti identici o simili.

L'industria comunitaria, che manifesta talvolta difficoltà ad accettare talune concessioni accordate ai paesi terzi dalla Comunità, ha tutte le ragioni per esigere che tali concessioni siano effettivamente limitate ai prodotti e ai paesi per cui sono state previste e che soddisfino le condizioni e le esigenze di base previste da tali regimi; e ciò è ancora più vero dal momento che le frodi sull'origine preferenziale mirano soprattutto a evitare misure commerciali come i contingenti e i dazi antidumping.

Molti produttori si lamentano di questa situazione sia presso gli Stati membri che presso la Commissione e ripongono molte speranze nella loro capacità di reagire per porre termine a una situazione dannosa o, perlomeno, limitarne gli effetti negativi.

### *6.1.2 Le conseguenze per gli importatori*

Gli importatori che applicano correttamente i regimi subiscono direttamente la concorrenza sleale rappresentata dalle importazioni di prodotti non ammissibili che usufruiscono abusivamente del trattamento preferenziale. Tale concorrenza sleale può minacciare la sopravvivenza economica degli importatori di cui non va trascurato il ruolo chiave nella realizzazione dei regimi preferenziali, regimi che rimangono vitali per un certo numero di paesi in via di sviluppo.

## **6.2 Conseguenze economiche per i paesi terzi**

Tenuto conto dello scopo delle norme in materia d'origine rispetto al trattamento preferenziale dei prodotti, va constatato che le operazioni effettuate in violazione di dette regole non garantiscono ai paesi esportatori il vero vantaggio economico voluto dal regime, perché il valore aggiunto sul posto è inesistente o molto basso. Le operazioni non conformi alle norme in materia d'origine previste nei regimi preferenziali non garantiscono o garantiscono scarsi vantaggi economici ai paesi esportatori. Ciò è particolarmente evidente dal momento che i prodotti non sono

fabbricati nei paesi ma vi sono semplicemente trasbordati; anche in caso di attività industriale di ultima trasformazione o subappalto, il vantaggio in termini di sviluppo è molto ridotto in quanto non duraturo e comporta raramente investimenti durevoli, trasferimento di tecnologia, formazione di personale locale.

Tuttavia, nel caso di alcuni PMS, è vero che un'attività industriale a scarso valore aggiunto locale rappresenta molto spesso una realtà inevitabile. Dato che i prodotti ottenuti con queste attività non possono essere ammissibili alla preferenza, tranne in casi ben limitati e individuati in base a una decisione di deroga ad hoc (comunicazione sull'accesso al mercato comunitario di cui sopra, paragrafo 1.2 "norme in materia d'origine"), è importante che la Comunità faccia valere pienamente l'incentivo rappresentato dalle preferenze nell'organizzazione, nei paesi interessati, di filiere industriali più complete.

### **6.3 Conseguenze per gli Stati membri e la Commissione**

A causa del lassismo che prevale nella realizzazione della cooperazione amministrativa e, quindi, della mancanza di credibilità, i servizi doganali incontrano grosse difficoltà nel far rispettare i regimi tariffari preferenziali dagli operatori.

Tuttavia, appare evidente che una piena applicazione delle disposizioni della cooperazione amministrativa e delle conclusioni delle missioni comunitarie d'inchiesta o di controllo, che spetta esclusivamente agli Stati membri, non potrebbe che contribuire a risolvere i problemi attuali e a dissuadere numerosi operatori poco scrupolosi.

La Commissione, incaricata di coordinare la gestione dei regimi e le attività d'inchiesta e di controllo, si trova troppo spesso costretta ad andare oltre il suo ruolo e ad intervenire, per conto degli Stati membri, presso i paesi beneficiari.

Spesso la Commissione non dispone dei mezzi necessari a evitare gli effetti negativi delle disfunzioni sulla politica commerciale, le politiche comunitarie e le risorse proprie, effetti negativi che derivano dall'inosservanza dei regimi da parte degli operatori diretti, in quanto i poteri di azione e di controllo della Commissione in materia sono estremamente limitati.

A livello di risorse proprie, va segnalato che le entrate non percepite a causa delle disfunzioni vanno comunque recuperate in altro modo e vengono compensate e sopportate da altri contribuenti europei invece che dagli importatori che avrebbero dovuto versarle.

## **7. IL FUTURO DEI REGIMI TARIFFARI PREFERENZIALI**

### **7.1 La preparazione delle nuove adesioni e l'impatto sui regimi tariffari preferenziali**

La pressione sui regimi è aumentata negli ultimi anni a causa della necessaria estensione o del rafforzamento delle misure preferenziali concesse ai paesi che hanno presentato domanda di adesione.

La preparazione delle nuove adesioni sarà un'occasione straordinaria per incoraggiare nei paesi interessati, sia a livello di operatori che di autorità,

un'applicazione corretta delle procedure di gestione e di controllo delle preferenze in un quadro di cooperazione con l'Unione. Realizzando al più presto possibile tali procedure, il futuro non potrà che rivelarsi migliore per questi paesi.

In questo modo, attraverso una corretta gestione dei regimi, e utilizzando mezzi reali di valutazione per agire o reagire secondo le circostanze e in maniera trasparente, l'Unione potrà determinare meglio le condizioni adeguate a garantire una transizione progressiva assicurando ai paesi interessati una piena partecipazione all'Unione stessa.

### **7.2 La diminuzione dei vantaggi tariffari per alcuni prodotti**

Tale diminuzione deriva dall'abbassamento generale dei dazi della TDC, a seguito delle conclusioni dell'Uruguay Round, la cui applicazione avrà termine nel 2004. Dopo la diminuzione generalizzata dei vantaggi tariffari per i prodotti soggetti a un dazio doganale inferiore al 2 o 3%, sarà probabilmente poco interessante ricorrere alle procedure dei regimi preferenziali. Tali regimi resteranno invece convenienti soprattutto per i prodotti sensibili a dazio maggiore come alcuni prodotti agricoli e della pesca, alcuni prodotti tessili, o, per esempio, le calzature.

Ciò lascia intravedere la necessità di adattare le norme in materia d'origine a una situazione che sussisterà a medio/lungo termine. Ma a breve termine le riduzioni tariffarie accordate dalla Comunità presentano comunque notevoli vantaggi. È pertanto opportuno definire i mezzi che consentiranno a tali strumenti di continuare a svolgere adeguatamente il loro ruolo.

### **7.3 L'adeguamento delle norme in materia d'origine al nuovo contesto degli scambi mondiali**

Ci si potrebbe chiedere se esiste un legame tra un certo numero di disfunzioni e la struttura stessa delle regole d'origine preferenziali. Nella succitata comunicazione del 16 aprile 1997, la Commissione ha effettuato a tal proposito una prima analisi e ha fornito orientamenti per migliorare la situazione, in particolare attraverso l'utilizzazione più coerente e mirata delle deroghe e la semplificazione delle regole stesse.

## **8. LA SCELTA DELLA COMMISSIONE**

Di fronte alle disfunzioni, non è chiaramente accettabile pensare di ampliare la nozione di buona fede e coprire quindi gli operatori poco scrupolosi, penalizzando indirettamente quelli rispettosi delle norme. La Commissione ritiene invece che, nell'interesse di tutte le parti interessate, occorra migliorare il funzionamento dei regimi. Quanto alle situazioni passate, esse potranno essere affrontate solo sulla base della normativa in vigore al momento del verificarsi dei fatti accertati.

Questa scelta trova conferma nella dichiarazione che la Commissione ha fatto inserire nel processo verbale della sessione del Consiglio del 28 maggio 1996, da cui sono tratte le seguenti osservazioni:

*La Commissione "... ha preso debitamente atto della richiesta del Consiglio di effettuare uno studio.*

*Essa constata tuttavia che gli orientamenti risultanti dalla richiesta del Consiglio condurrebbero ad una modifica sostanziale della regolamentazione attuale.*

*La Commissione ricorda, nello stato attuale del diritto, il ruolo degli importatori che, come la Commissione ha sottolineato nel programma di lavoro sulla lotta contro le irregolarità e le frodi COM (96) 17 e conformemente alla giurisprudenza alla Corte di giustizia europea, restano, in linea di massima, responsabili giuridicamente e finanziariamente.*

*Essa esaminerà tuttavia la richiesta in modo costruttivo e in considerazione anche della giurisprudenza recente della Corte, tenendo nel contempo presenti i criteri per il corretto funzionamento delle politiche comunitarie e privilegiando il miglioramento della coerenza delle norme e disposizioni attuali, nonché la necessità di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione."*

## **9. LE AZIONI NECESSARIE PER RIMEDIARE ALLE DISFUNZIONI DEI REGIMI TARIFFARI PREFERENZIALI**

Le azioni già intraprese dalla Commissione e dagli Stati membri dovrebbero contribuire a risolvere l'attuale situazione ma non saranno sufficienti e vanno previste ulteriori iniziative.

Esse dovranno ispirarsi soprattutto ai diversi programmi di lavoro o di azione, in particolare, per esempio, nel settore doganale ("Dogane 2000"), volti, tra l'altro, a uniformare e chiarire le condizioni di applicazione della politica commerciale comune e a proteggere gli interessi finanziari della Comunità.

### **9.1 Le azioni in fase di realizzazione**

#### *9.1.1 La modernizzazione delle regole d'origine preferenziale*

Spinta dalla Commissione, la Comunità ha avviato da alcuni anni un'azione di rinnovamento, unificazione e semplificazione delle regole d'origine preferenziali dopo il diffondersi, dall'inizio degli anni '90, di nuovi regimi preferenziali convenzionali e a causa della necessità di promuovere chiarezza e trasparenza nella normativa.

Le regole d'origine preferenziali applicate attualmente dalla Comunità all'Europa (SEE, EFTA, PECO, cioè più di trenta paesi) sono identiche dal 1° luglio 1997. Lo stesso testo è stato proposto a dodici paesi del Mediterraneo, alcuni dei quali sono sul punto di accettarlo.

Quest'azione di armonizzazione e miglioramento delle regole d'origine preferenziali si basa, tra l'altro, sulla semplificazione documentaria (soppressione dei certificati EUR.2, APR.1, generalizzazione delle dichiarazioni su fatture), la generalizzazione di un modello di testo ampiamente armonizzato (per esempio per le definizioni di base come quella dei prodotti "interamente ottenuti" ecc.), o ancora la promozione di un nuovo tipo di relazioni con gli operatori economici (generalizzazione della nozione di "esportatori autorizzati").

Inoltre, e nella misura del possibile, alcune delle nuove regole sono state trasposte sia nelle convenzioni ACP/PTOM che nell'SPG.

### *9.1.2 L'attribuzione della gestione dei regimi tariffari preferenziali alle amministrazioni doganali dei paesi beneficiari*

In materia, la principale funzione delle amministrazioni degli Stati membri consiste nella verifica dei certificati d'origine e del loro contenuto, sia all'importazione che all'esportazione. Non si tratta di verificare ogni certificato, ma di procedere a verifiche secondo tecniche di analisi dei rischi. Alle amministrazioni spetta anche la fornitura di informazioni vincolanti in materia d'origine, introdotte nella normativa doganale comunitaria all'inizio del 1997.

Come è facile constatare, il compito di queste amministrazioni diventa più impegnativo che in passato, ma solo in questo modo il sistema delle regole d'origine preferenziali può funzionare. Partendo dal principio che nella Comunità la gestione delle norme in materia d'origine spetta alle dogane, appare necessario che anche nei paesi partner, in cui ciò ancora non si verifica, tali compiti siano affidati alle autorità doganali, a patto che queste ultime dispongano di competenze e di un potere reale, e soprattutto che li esercitino effettivamente, in particolare per quanto riguarda il controllo degli operatori economici. Ciò consentirebbe di sfruttare appieno le conoscenze comuni a tutte le amministrazioni doganali in materia di diritto doganale, in gran parte armonizzato sul piano internazionale (nomenclatura, valore, ecc.) e un'azione in tal senso sta appunto per essere avviata.

### *9.1.3 La sensibilizzazione dei paesi beneficiari*

I primi regimi preferenziali risalgono agli anni '70; da allora, la Comunità si è impegnata molto per spiegare il contenuto delle regole d'origine preferenziali, la loro applicazione pratica e la necessità di una maggiore cooperazione amministrativa.

Le azioni comunitarie sono rivolte essenzialmente alle autorità centrali dei paesi terzi interessati e si traducono in seguito in azioni di formazione rivolte al personale incaricato della gestione e dell'applicazione pratica dell'aspetto origine. Infatti, negli ultimi tre anni la Commissione ha organizzato una ventina di seminari in diverse parti del mondo.

D'altro canto, la Commissione ha fatto anche appello a organizzazioni specializzate per permettere ai paesi interessati di comprendere e distinguere meglio le regole in materia d'origine comunitarie da quelle che si devono applicare rispetto ad altri paesi che concedono preferenze.

Inoltre, anche se non è questo il loro scopo, le missioni d'inchiesta e di controllo comunitario possono avere anche degli effetti didattici indiretti, proprio come i seminari d'informazione organizzati nei paesi interessati, in quanto consentono alle autorità locali di approfondire le loro conoscenze in materia di controllo.

Infine, la Commissione organizza regolarmente riunioni (una dozzina dal 1994) nel quadro del comitato del codice doganale (sezione dell'origine) allargato ai paesi EFTA/PECO/Repubbliche baltiche, nonché a tutti i paesi del Mediterraneo.

#### *9.1.4 I controlli sull'applicazione pratica, nella Comunità, dei regimi preferenziali*

Negli ultimi anni, numerose azioni di controllo e monitoraggio in materia d'origine sono state effettuate negli Stati membri, nel settore dei regimi in particolare, per valutare tutti gli aspetti dell'applicazione delle regole d'origine preferenziali, sia all'importazione che all'esportazione. Questi controlli, effettuati negli anni 1992/1995, hanno portato all'accertamento di diverse anomalie, le più evidenti delle quali sono di seguito indicate:

- le norme in materia d'origine non vengono sempre interpretate in maniera uniforme dagli Stati membri;
- i servizi doganali di alcuni Stati membri sono molto decentralizzati; inoltre, l'esame globale delle frodi non viene sempre realizzato a livello centrale;
- le procedure semplificate, pur consentendo una maggiore flessibilità a vantaggio delle aziende, limitano le possibilità di controllo da parte delle autorità doganali;
- è spesso difficile ottenere nei termini previsti risposte soddisfacenti ai controlli a posteriori delle prove dell'origine, e ciò determina enormi difficoltà in materia di riscossione dei dazi doganali.

Queste azioni di controllo sono complementari ad altre azioni simili condotte dalla Commissione nel quadro del controllo delle relazioni annuali della Corte dei conti.

## **9.2 Gli strumenti: situazione attuale e carenze**

### *9.2.1 Gli strumenti attualmente a disposizione*

- Gli accordi prevedono tutti un protocollo di assistenza reciproca in materia doganale, che si applica nel contesto della prevenzione della lotta contro la frode, nonché all'origine preferenziale stabilita nel quadro degli accordi stessi;
- un coordinamento e una cooperazione intracomunitaria nel settore doganale (assistenza reciproca, comunicazione delle informazioni, ecc.) sono previsti attraverso un dispositivo orizzontale (regolamenti (CEE) n. 1468/81 e (CE) 515/97);
- sia per gli strumenti autonomi (SPG, ex Jugoslavia, ecc.) che per quelli convenzionali (PECO, EFTA, ecc.), in caso di dubbio fondato si procede al controllo a posteriori. Se in un termine di 10 mesi non si riceve risposta, o se tale risposta risulta insoddisfacente, non viene concesso il trattamento preferenziale;

- nel caso dell'SPG, se si sospettano violazioni delle disposizioni, l'Unione ha la possibilità di procedere a inchieste in collaborazione con le autorità dei paesi beneficiari;
- per quanto riguarda l'SPG, i regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE)1256/96 (articolo 9) prevedono la possibilità di sospendere il trattamento preferenziale in caso di frode e scarsa cooperazione amministrativa;
- nel quadro convenzionale, in caso di difficoltà dell'applicazione del controllo a posteriori tra le autorità doganali delle due parti, il problema è discusso davanti al comitato di associazione, fatte salve le disposizioni delle normative nazionali applicabili alle controversie.

### 9.2.2 *Le carenze e gli strumenti necessari*

- Nell'ambito dell'Unione, non esistono strumenti comunitari giuridicamente vincolanti che permettano di evitare un'applicazione divergente, tra Stati membri, delle misure conservative richieste in casi di dubbi fondati, con rischio di deviazione del traffico;
- nei confronti dei paesi beneficiari, soprattutto nel quadro dell'SPG, esiste l'articolo 9 a cui però non si è fatto ricorso in caso di scarsa cooperazione amministrativa, in quanto tale dispositivo è di complessa applicazione e prevede l'iniziativa degli Stati membri. Esso non prevede, invece, la rapida attuazione, da parte della Commissione, di misure intermedie e provvisorie che possano adattarsi alla portata e ai diversi tipi di situazioni verificatesi;
- anche nel quadro degli altri tipi di regime, non esiste un dispositivo giuridico che consenta di adottare misure provvisorie su iniziativa della Commissione o degli Stati membri e non esistono neppure disposizioni simili all'articolo 9 dell'SPG.

Così:

- nel quadro convenzionale, se il comitato di associazione non riesce a trovare una soluzione, non sono previsti strumenti per risolvere la controversia;
- inoltre, non è sempre prevista la possibilità di controllare se un paese partner abbia effettivamente applicato una disposizione (caso dei televisori turchi), o se le autorità doganali terze abbiano la capacità giuridica di controllare, malgrado le loro affermazioni in senso contrario, il carattere originario delle merci coperte dai certificati da esse rilasciati (caso del succo d'arancia di Israele).

### 9.3 **Le azioni da avviare**

Per ristabilire la fiducia nei regimi tariffari preferenziali occorre l'intervento di tutti gli operatori che partecipano all'utilizzazione e alla gestione di tali regimi, nell'Unione come nei paesi terzi, sia che si tratti di amministrazioni che di operatori.

Tale iniziativa deve basarsi in primo luogo su un richiamo alle responsabilità, ai diritti e agli obblighi di ciascuno, e sul rispetto effettivo delle disposizioni in vigore in modo da riequilibrare la situazione o colpire eventuali violazioni nel caso in cui gli obblighi non fossero rispettati. Ma l'Unione deve anche dotarsi degli strumenti complementari necessari a compensare le carenze del sistema attuale.

Il Consiglio e la Commissione dovranno, nell'ambito di una stretta collaborazione, definire le priorità d'azione e stabilire di comune accordo le scadenze per la loro realizzazione.

Tali azioni dovranno essere essenzialmente le seguenti:

#### *9.3.1 Promuovere un'applicazione più rigorosa delle disposizioni in vigore*

- *Applicando rigorosamente la normativa e rispettando le scadenze previste in caso non vi sia la necessaria cooperazione amministrativa, o esigendo che i certificati siano invalidati e sanzionando in maniera più ferma le infrazioni degli Stati che non rispettano i propri obblighi in generale;*
- *per quanto riguarda gli accordi e gli accordi convenzionali, sfruttando in maniera decisa tutti i mezzi di dialogo e tutti i meccanismi esistenti per convincere i paesi beneficiari ad adottare tutte le misure necessarie in caso di accertamento di disfunzioni nell'applicazione dei regimi;*
- *incoraggiando gli Stati membri a far funzionare appieno il sistema di comunicazione alla Commissione di ogni irregolarità accertata o sospettata dagli Stati membri;*
- *assicurandosi dell'efficacia delle misure e dei controlli attuati dai paesi contraenti in base agli impegni assunti in occasione della firma di un accordo;*
- *esigendo dai nostri partner la comunicazione della loro normativa interna ed eventualmente aiutandoli ad attuarla, al fine di assicurarsi che essi possano disporre dei mezzi giuridici interni per soddisfare gli obblighi derivanti dagli accordi o convezioni;*

#### *9.3.2 Rimediare alle attuali carenze adottando disposizioni adeguate*

- *Migliorando i testi comunitari con un atto orizzontale allo scopo di uniformare l'azione degli Stati membri in materia di riscossione o adozione di misure conservative dei dazi a seguito degli accertamenti effettuati, tra l'altro, a conclusione di una missione d'inchiesta o di controllo comunitaria;*
- *utilizzando più sistematicamente un sistema di segnalazione tempestiva degli importatori qualora esista un dubbio fondato circa un'origine, per evitare che sia indebitamente invocata la buona fede;*
- *prevedendo la possibilità di azioni di monitoraggio nei paesi beneficiari e introducendo nei testi la possibilità per la Comunità di effettuare controlli*

nei paesi beneficiari per quanto riguarda l'attuazione delle norme in materia d'origine previste negli accordi;

- dotandosi di dispositivi giuridici orizzontali che consentano di reagire, in tutta la Comunità, in maniera rapida e uniforme nei confronti dei paesi terzi che non rispettano i loro obblighi, in particolare attraverso l'introduzione della possibilità per la Commissione di *adottare misure provvisorie* (per esempio: garanzia dei dazi, sospensione temporanea delle preferenze, controllo quantitativo temporaneo, ecc.) di sua iniziativa o a seguito di una richiesta di uno o più Stati membri, misure adottate poi in via definitiva dal Consiglio; queste disposizioni dovrebbero tener conto, secondo i diversi regimi preferenziali interessati, degli obblighi derivanti dagli impegni internazionali della Comunità;
- responsabilizzando le autorità dei paesi beneficiari dell'SPG e applicando efficacemente le disposizioni dell'articolo 9 dei regolamenti SPG (che possono portare alla *sospensione totale o parziale del regime*) in caso di frodi e di inosservanza delle regole della cooperazione amministrativa;
- introducendo, nei testi dei regimi preferenziali, la possibilità di prevedere a titolo temporaneo, per esempio, misure limitative o di sospensione di alcune preferenze. Questo dispositivo potrebbe portare, se necessario, alla *sospensione dell'applicazione dei regimi proporzionalmente alla portata e alla gravità del caso considerato*, e tenendo conto degli impegni internazionali della Comunità;

### 9.3.3 Completare il dispositivo con azioni di accompagnamento

- Organizzando, per quanto riguarda la cooperazione amministrativa, *azioni di divulgazione* destinate ai rappresentanti dei paesi beneficiari;
- adottando un *programma di formazione e informazione* nei diversi paesi terzi, nonché negli Stati membri della Comunità, destinato alle amministrazioni nazionali e agli operatori;
- organizzando regolarmente, nel quadro del comitato del codice doganale allargato a gruppi di paesi beneficiari e nel quadro dei comitati congiunti di cooperazione doganale, *riunioni di lavoro* per esaminare le condizioni di applicazione dei regimi, la loro evoluzione futura e i miglioramenti da apportare;
- *responsabilizzando gli operatori comunitari e personalizzando* le loro relazioni con le autorità doganali;
- diffondendo *note esplicative* relative agli accordi o ai regimi preferenziali;
- fornendo agli operatori dei “*vademecum*” specifici per i diversi regimi (ACP/PECO/SPG/Mediterraneo);
- mettendo a disposizione dei paesi terzi e del grande pubblico *supporti informatici moderni (dischetti, CD-Rom, Internet), informazioni utili*

(normativa, manuali, informazioni vincolanti in materia d'origine fornite dalla Comunità);

- pubblicando nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie C, informazioni per spingere gli operatori a chiedere *informazioni vincolanti in materia d'origine* per le merci importate, attirando la loro attenzione sui rischi derivanti dall'accettazione di falsi certificati d'origine.

#### 9.3.4 Preparare il futuro

- Facendo entrare in vigore le azioni previste nel quadro della *comunicazione sul miglioramento dell'accesso ai mercati comunitari dei paesi meno sviluppati* e, in particolare, qualora necessario, le deroghe alle norme in materia d'origine previste dalla normativa in vigore;
- favorendo l'attuazione di strutture di *cooperazione regionale*, in particolare quelle che consentono la cooperazione, anche in materia di investimenti, tra i paesi in via di sviluppo più sviluppati e quelli meno sviluppati e l'utilizzazione del cumulo regionale in questo ambito;
- preparando la riflessione comunitaria relativa *all'armonizzazione mondiale* annunciata per i prossimi anni dall'UNCTAD in materia di norme d'origine SPG;
- *semplificando il sistema delle regole d'origine preferenziali* per tener conto del futuro contesto degli scambi mondiali dopo l'Uruguay Round;
- riflettendo, in funzione dei risultati della politica d'incoraggiamento della cooperazione regionale di cui sopra, sull'ulteriore necessità di prevedere un'*esenzione quanto più generale possibile a favore dei PMS* e dei paesi con un livello di sviluppo simile.

## Allegato I

### a) Lista degli accordi e altri regimi tariffari preferenziali (1.7.1997)

<b>ORIGINE</b>	
<b><i>SEE</i></b>	
94/1/CEE (GU n. L 1, del 3/1/94)	Decisione del Consiglio e della Commissione del 13 dicembre 1994 - Protocollo 4 sulle norme d'origine dell'Accordo europeo
Decisione SEE (GU n. L 86, del 20/4/95)	Decisione del consiglio SEE n. 1/95 del 10 marzo 1995 concernente l'entrata in vigore dell'accordo SEE per il Principato del Liechtenstein.
Decisione SEE (GU n. L 21, del 23/1/97)	Decisione del comitato misto SEE n. 71/96 del 22 novembre 1996 recante modifica del protocollo 4 dell'accordo SEE, relativo alle norme d'origine
<b><i>Norvegia</i></b>	
non ancora pubblicata	Decisione 1/96 del comitato misto CEE/Norvegia del 20 dicembre 1996 che modifica il protocollo 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
<b><i>Islanda</i></b>	
non ancora pubblicata	Decisione 1/96 del comitato misto CEE/Islanda del 19 dicembre 1996 che modifica il protocollo 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda riguardante la definizione del concetto di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
<b><i>Svizzera</i></b>	
non ancora pubblicata	Decisione 1/96 del comitato misto CEE/Svizzera del 19 dicembre 1996 che modifica il protocollo 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica relativa alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
<b><i>Polonia</i></b>	
non ancora pubblicata	Decisione n. 1/97 del Consiglio d'associazione, tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia dall'altra, del 30 giugno 1997, recante modifica del protocollo n. 4 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Polonia, dall'altra
<b><i>Ungheria</i></b>	

97/230/CECA, CE, Euratom  (GU n. L 92, del 7/4/97)	Decisione n. 3/96 del Consiglio d'associazione, tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, del 28 dicembre 1996, recante modifica del protocollo n. 4 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra
<b><i>Repubblica ceca</i></b> 96/751/Euratom, CECA, CE  (GU n. L 343, del 31/12/96)	Decisione n. 3/96 del Consiglio d'associazione, tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, del 29 novembre 1996, recante modifica del protocollo n. 4 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra

<b><i>Repubblica slovacca</i></b> non ancora pubblicata	Decisione n. 2/97 del Consiglio d'associazione, tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, del 9 gennaio 1997, recante modifica del protocollo n. 4 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra
<b><i>Romania</i></b> 97/127/CECA, CE, Euratom  (GU n. L 54, del 24/2/97)	Decisione n. 1/97 del Consiglio d'associazione, tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, del 31 gennaio 1997, recante modifica del protocollo n. 4 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra
<b><i>Bulgaria</i></b> 97/302/CECA, CE, Euratom  (GU n. L 134, del 24.5.97)	Decisione n. 1/97 del Consiglio d'associazione, tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, del 6 maggio 1997, recante modifica del protocollo n. 4 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra
<b><i>Lettonia</i></b> 97/268/CECA, CE, Euratom  (GU n. L 111, del 28.4.97)	Decisione n. 1/97 del Comitato misto tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, del 20 marzo 1997, recante modifica del protocollo n. 3 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra

<b>Lituania</b>	
97/309/CECA, CE, Euratom  (GU n. L 136, del 27.5.97)	Decisione n. 1/97 del Comitato misto tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, del 25 febbraio 1997, recante modifica del protocollo n. 3 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra
<b>Estonia</b>	
97/267/CECA, CE, Euratom  (GU n. L 111, del 28.4.97)	Decisione n. 1/97 del Comitato misto tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, del 6 marzo 1997, recante modifica del protocollo n. 3 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra
<b>Slovenia</b>	
96/752/Euratom, CECA, CE  (GU n. L 344, del 31/12/96)	Decisione del Consiglio e della Commissione del 25 novembre 1996 relativa alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra  Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa
<b>Isole FaerOer</b>	
97/126/CE  (GU n. L 53, del 22/2/97)	Decisione del Consiglio del 6 dicembre 1996 - Protocollo n. 3 agli accordi con le Isole FaerOer relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

<b>Ceuta e Mellila</b>	
88/1135/CEE  (GU n. L 114, del 2/5/88)	Regolamento del Consiglio del 7 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili negli scambi tra la CEE e Ceuta e Mellila
<b>ACP</b>	
90/0523/CEE (GU n. L 290, del 30/10/90)	Decisione del Consiglio dell'8 ottobre 1990, che stabilisce la procedura in materia di deroghe alle regole d'origine di cui al protocollo 1 della Quarta Convenzione ACP/CEE
91/400/CECA, CEE  (GU n. L 229, del 17/8/91)	Decisione del Consiglio e della Commissione del 25 febbraio 1991, relativa alla conclusione della Quarta Convenzione ACP/CEE

93/514/CEE (GU n. L 242, del 28/9/93)	Decisione n. 2/93 del comitato di cooperazione doganale ACP/CEE recante deroga alla definizione della nozione di "prodotto originario" per tener conto della situazione particolare dell'Isola Maurizio per quanto riguarda la produzione di conserve di tonno
93/514/EEC (GU n. L 242, del 28/9/93)	Decisione n. 3/93 del comitato di cooperazione doganale ACP/CEE recante deroga alla definizione della nozione di "prodotto originario" per tener conto della situazione particolare del Senegal per quanto riguarda la produzione di conserve di tonno
94/18/CE (GU n. L 12, del 15/1/94)	Decisione n. 4/93 del comitato di cooperazione doganale ACP/CEE recante deroga alla definizione della nozione di "prodotto originario" per tener conto della situazione particolare della Repubblica delle Seicelle per quanto riguarda la produzione di conserve di tonno
94/386/CE (GU n. L 176, del 9/7/94)	Decisione n. 1/94 del comitato di cooperazione doganale ACP/CEE recante deroga alla definizione della nozione di "prodotto originario" per tener conto della situazione particolare della Repubblica di Figi per quanto riguarda la produzione di taluni indumenti
94/946/CE (GU n. L 371, del 31/12/94)	Decisione n. 2/94 del comitato di cooperazione doganale ACP/CEE che modifica la decisione n. 4/93 relativa alla deroga alla definizione di "prodotto originario" per tener conto della situazione specifica della Repubblica delle Seicelle per quanto riguarda la produzione di conserve di tonno
96/557/CE (GU n. L 243, del 24/9/96)	Decisione n. 1/96 del comitato di cooperazione doganale ACP/CEE del 2 settembre 1996 recante deroga alla definizione della nozione di "prodotto originario" per tener conto della speciale situazione del Regno dello Swaziland per quanto riguarda la fabbricazione dei filati (codice SH 5402.52 e 5402.62)
96/558/CEE (GU n. L 243, del 24/9/96)	Decisione n. 2/96 del comitato di cooperazione doganale ACP/CEE del 2 settembre 1996 recante deroga alla definizione della nozione di "prodotto originario" onde tener conto della particolare situazione delle Isole Figi, dell'Isola Maurizio e del Senegal per quanto riguarda la produzione di conserve e filetti di tonno
<b>PTOM</b>	
91/0482/CEE (GU n. L 263, del 19/9/91)	Decisione del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e dei territori d'oltremare alla CEE

94/724/CE  (GU n. L 288, del 9/11/94)	Decisione della Commissione, del 31 ottobre 1994, recante deroga alla definizione della nozione di "prodotti originari" in considerazione della situazione particolare di Montserrat, in ordine alle connessioni e agli elementi di contatto per fili e cavi di cui al codice NC 8536 90 10
95/375/CE  (GU n. L 222, del 20/9/95)	Decisione della Commissione, dell'8 settembre 1995, che modifica la decisione 94/724/CE recante deroga alla definizione di "prodotto originario" in considerazione della situazione particolare di Montserrat, in ordine alle connessioni e agli elementi di contatto per fili e cavi di cui al codice NC 8536 90 10
96/529/CE  (GU n. L 223, del 4/9/96)	Decisione della Commissione, del 29 luglio 1996, che deroga alla definizione di "prodotto originario" per tener conto della situazione particolare di Saint Pierre e Miquelon per quanto riguarda i filetti di merluzzo congelati di cui al codice NC 0304 20
<i>Cipro</i>	
73/1246/CEE  (GU n. L 133, del 21/5/73)	Regolamento del Consiglio, del 14 maggio 1973, relativo alla conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra la CEE e la Repubblica di Cipro
77/2907/CEE  (GU n. L 339, del 28/12/77)	Regolamento del Consiglio, del 20 dicembre 1977, relativo alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo che istituisce un'associazione tra la CEE e la Repubblica di Cipro
87/607/CEE  (GU n. L 393, del 31/12/87)	Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la CEE e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo
88/4264/CEE  (GU n. L 378, del 31/12/88)	Regolamento del Consiglio, del 13 dicembre 1988, concernente l'applicazione della decisione n. 1/88 del Consiglio di associazione CEE/Cipro che modifica, a seguito dell'introduzione del sistema armonizzato, il protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
89/2428/CEE  (GU n. L 230, dell'8/8/89)	Regolamento del Consiglio, del 28 luglio 1989, relativo all'applicazione della decisione n. 1/89 del Consiglio di associazione CEE/Cipro che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di "prodotto originario" dell'accordo che istituisce un'associazione tra la CEE e la Repubblica di Cipro

90/3203/CEE  (GU n. L 307, del 7/11/90)	Regolamento del Consiglio, del 22 ottobre 1990, sull'applicazione della decisione n. 4/90 del Consiglio di associazione CEE/Cipro, che modifica di nuovo gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
95/576/CE  (GU n. L 326, del 30/12/95)	Decisione del Consiglio n. 1/95 del Consiglio di associazione CE/Cipro, del 22 dicembre 1995, che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di "prodotti originari" dell'accordo che istituisce un'associazione tra la CEE e la Repubblica di Cipro
95/3056/CE  (GU n. L 326, del 30/12/95)	Regolamento del Consiglio, del 30 ottobre 1995, relativo alle modalità d'applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CEE/Cipro che deroga ad alcune disposizioni di cui all'accordo di associazione
<i>Malta</i>	
76/939/CEE  (GU n. L 111, del 28/4/76)	Regolamento del Consiglio, del 23 aprile 1976, che conclude il protocollo finanziario e il protocollo che fissa talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la CEE e Malta
89/2229/CEE  (GU n. L 217, del 27/7/89)	Regolamento del Consiglio, del 18 luglio 1989, concernente l'applicazione della decisione n. 1/89 del Consiglio d'associazione CEE/Malta che modifica, a seguito dell'introduzione del sistema armonizzato, il protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
90/2175/CEE  (GU n. L 198, del 28/7/90)	Regolamento del Consiglio, del 23 luglio 1990, sull'applicazione della decisione n. 2/90 del Consiglio di associazione CEE/Malta che modifica di nuovo gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
91/3451/CEE  (GU n. L 327, del 29/11/91)	Regolamento del Consiglio, del 25 novembre 1991, che stabilisce le disposizioni per l'applicazione della dichiarazione comune acclusa alla decisione n. 1/89 del Consiglio di associazione CEE/Malta.
91/607/CEE  (GU n. L 331, del 3/12/91)	Decisione n.1/91 del Consiglio di associazione CEE/Malta, del 25 novembre 1991, che modifica l'allegato III al protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
<i>Israele</i>	

<p>96/206/CECA, CE</p> <p>GU n. L 71, del 20/3/96)</p>	<p>Decisione del Consiglio e della Commissione, del 22 dicembre 1995, relativa alla conclusione di un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra</p> <p>Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.</p>
--	--

<b>Algeria</b>	
<p>78/2210/CEE</p> <p>(GU n. L 263, del 27/9/78)</p>	<p>Regolamento del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria</p> <p>Protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa</p>
<b>Egitto</b>	
<p>78/2213/CEE</p> <p>(GU n. L 266, del 27/9/78)</p>	<p>Regolamento del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto</p> <p>Protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa</p>
<p>89/3171/CEE</p> <p>(GU n. L 310, del 26/10/89)</p>	<p>Regolamento del Consiglio, del 16 ottobre 1989, concernente l'applicazione della decisione n. 1/89 del Consiglio di cooperazione CEE/Egitto che modifica, a seguito dell'introduzione del sistema armonizzato, il protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa</p>
<p>(GU n. L 310, del 26/10/89)</p>	<p>Decisione n. 1/89 del Consiglio di cooperazione CEE/Egitto, del 30 agosto 1989, che modifica, a seguito dell'introduzione del sistema armonizzato, il protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa</p>

89/3172/CEE  (GU n. L 310, del 26/10/89)	Regolamento del Consiglio, del 16 ottobre 1989, relativo all'applicazione della decisione n. 2/89 del Consiglio di cooperazione CEE/Egitto che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, il protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
(GU n. L 310, del 26/10/89)	Decisione n. 2/89 del Consiglio di cooperazione CEE/Egitto, del 30 agosto 1989, che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, il protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
<b>Libano</b>	
78/2214/CEE  (GU n. L 267, del 27/9/78)	Regolamento del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese  Protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
80/2742/CEE  (GU n. L 286, del 29/10/80)	Regolamento del Consiglio, del 27 ottobre 1980, sull'applicazione della decisione n. 3/80 che modifica il protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese
Decisione 3/80  (GU n. L 286, del 29/10/80)	Decisione n. 3/80 del Consiglio di cooperazione CEE/Libano che modifica il protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese
<b>Marocco</b>	
78/2211/CEE  (GU n. L 264, del 27/9/78)	Regolamento del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco  Protocollo n. 2 relativo alla definizione del concetto di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

<b>Siria</b>	
--------------	--

78/2216/CEE  (GU n. L 269, del 27/9/78)	Regolamento del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana  Protocollo n. 2 relativo alla definizione del concetto di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
<b>Tunisia</b>	
78/2212/CEE  (GU n. L 265, del 27/9/78)	Regolamento del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina  Protocollo n. 2 relativo alla definizione del concetto di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
79/0561/CEE  (GU n. L 80, del 31/3/79)	Regolamento del Consiglio, del 5 marzo 1979, relativo all'applicazione della decisione del Consiglio di cooperazione CEE/Tunisia n. 3/78 che modifica il protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina
GU n. L 80, del 31/3/79	Decisione n. 3/78 del Consiglio di cooperazione CEE/Tunisia che modifica il protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina
89/3900/CEE  (GU n. L 375, del 23/12/89)	Regolamento del Consiglio, del 4 dicembre 1989, relativo all'applicazione della decisione del Consiglio di cooperazione CEE/Tunisia n. 2/89 che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, il protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
(GU n. L 375, del 23/12/89)	Decisione n. 2/89 del Consiglio di cooperazione CEE/Tunisia che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, il protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
<b>Giordania</b>	

78/2215/CEE  (GU n. L 268, del 27/9/78)	Regolamento del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno ascemita di Giordania  Protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
91/3579/CEE  (GU n. L 345, del 14/12/91)	Regolamento del Consiglio, del 25 novembre 1991, concernente l'applicazione della decisione n. 3/91 del Consiglio di cooperazione CEE/Giordania che modifica, a seguito dell'introduzione del sistema armonizzato, il protocollo n. 2 relativo alla definizione del concetto di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
(GU n. L 345, del 14/12/91)	Decisione n. 3/91 del Consiglio di cooperazione CEE/Giordania che modifica, a seguito dell'introduzione del sistema armonizzato, il protocollo n. 2 relativo alla definizione del concetto di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
91/3580/CEE  (GU n. L 345, del 14/12/91)	Regolamento del Consiglio, del 25 novembre 1991, relativo all'applicazione della decisione n. 4/91 del Consiglio di cooperazione CEE/Giordania che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, il protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
(GU n. L 345, del 14/12/91)	Decisione n. 4/91 del Consiglio di cooperazione CEE/Giordania che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, il protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

<b><i>Palestina</i></b>	
non ancora pubblicata	Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo interinale di associazione sul commercio e la cooperazione tra la CE e l'Autorità palestinese
<b><i>SPG</i></b>	

<p>93/2454/CEE (GU n. L 253, del 11/10/93)</p> <p>modificato da: 97/12/CE (GU n. L 9, del 13/1/97)</p>	<p>Regolamento della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario (articoli 67-97) relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili a taluni prodotti importati nella Comunità originari di paesi in via di sviluppo</p>
<p><i>Bosnia Erzegovina e Croazia, Repubblica federale di Jugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia</i></p>	
<p>93/2454/CEE</p> <p>(GU n. L 253, dell' 11/10/93)</p> <p>modificato da 97/12/CE (GU n. L 9, del 13/1/97)</p>	<p>Regolamento della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario (articoli 98-123) relativo alla definizione del concetto di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia Erzegovina e Croazia; della Repubblica federale di Jugoslavia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza</p>

## Allegato I

### b) Elenco delle unioni doganali a cui la Comunità ha aderito

<b><i>Turchia</i></b>	
64/732/CEE (GU n. L 217, del 29/12/64)	Decisione del Consiglio, del 23 dicembre 1963, relativa alla conclusione dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia.
Regolamento (CEE) 2760/72  (GU n. L 59, del 5/3/72)	Decisione del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa alla conclusione di un protocollo addizionale all'accordo che istituisce un'associazione tra la Turchia e la Comunità economica europea
 (GU n. L 142, del 4/6/75)	Decisione n. 4/72 del Consiglio di associazione relativa alla definizione della nozione di "prodotti originari" della Turchia agli effetti delle disposizioni dell'allegato n. 6, capitolo 1 del protocollo addizionale all'accordo di Ankara
 (GU n. L 35, del 13/2/96)	Decisione n. 1/75 del Consiglio di associazione che modifica la decisione n. 4/72 relativa alla definizione della nozione di "prodotti originari" della Turchia agli effetti delle disposizioni dell'allegato n. 6, capitolo 1 del protocollo addizionale all'accordo di Ankara
96/142/CEE (GU n. L 35, del 13/2/96)	Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale
96/488/CEE (GU n. L 200, del 9.8.96)	Decisione n. 1/96 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, del 20 maggio 1996, recante modalità d'applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia
96/528/CECA  (GU n. L 227, del 7/9/96)	Decisione della Commissione, del 20 febbraio 1996, relativa alla conclusione di un accordo relativo agli scambi tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio  Protocollo n. 1 sulle norme d'origine
<b><i>Andorra</i></b>	
90/0680/CEE (GU n. L 374, del 31/12/90)	Decisione del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla conclusione di un accordo tra la CEE e Andorra Appendice relativa alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

92/116/CEE (GU n. L 43, del 19/2/92)	Decisione n. 7/91 del comitato misto CEE-Andorra, del 31 dicembre 1991, recante deroga alla definizione del concetto di "prodotti originari" in funzione della particolare situazione del Principato di Andorra per quanto riguarda la sua produzione di alcuni prodotti agricoli trasformati
91/3915/CEE (GU n. L 372, del 31/12/91)	Regolamento del Consiglio, del 19 dicembre 1991, concernente le modalità di applicazione della decisione n. 7/91 del comitato misto CEE/Andorra che deroga alla definizione di prodotti originari per tener conto della particolare situazione del principato di Andorra in materia di produzione di taluni prodotti agricoli trasformati
95/502/CE (GU n. L 288, dell'1/12/95)	Decisione n. 2/95 del comitato misto CE/Andorra, del 6 novembre 1995, recante deroga alla definizione della nozione di prodotti originari per tener conto della situazione particolare dell'allevamento bovino nel Principato di Andorra.
96/465/CE (GU n. L 192, del 2/8/96)	Decisione n. 3/96 del comitato misto CE/Andorra che modifica la decisione n. 7/91 del 31 dicembre 1991 che deroga alla definizione di "prodotti originari" per tener conto della particolare situazione del Principato di Andorra in materia di produzione di taluni prodotti agricoli trasformati
<b><i>San Marino</i></b>	
92/561/CEE (GU n. L 359, del 9/12/92)	Decisione del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa alla conclusione dell'accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino

## Allegato I

### c) Misure interne

<i>Misure interne</i>	
83/3351/CEE (GU n. L 339, del 5/12/83)	Regolamento del Consiglio, del 14 novembre 1993, relativo alla procedura destinata a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR 1 e la compilazione dei certificati EUR 2, previsto dalle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra la Comunità e alcuni paesi beneficiari
91/1911/CEE (GU n. L 171, del 29/6/91)	Regolamento del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie

## Allegato II

### 1. NUMERO DEI CASI E IMPATTO FINANZIARIO

Le relazioni elaborate dalla Commissione sulla lotta contro le irregolarità e le frodi negli anni 1995 e 1996 riportano numerosi casi che illustrano tale problematica. Vanno tuttavia sottolineati alcuni aspetti generali:

I casi di irregolarità e frode a danno dei regimi preferenziali hanno un impatto sulle risorse proprie tradizionali della Comunità. Tali casi sono trattati o dagli Stati membri e devono quindi essere comunicati alla Commissione ai sensi del regolamento (CEE) n. 1552/89, o individuati e/o trattati dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri (assistenza reciproca in virtù dei regolamenti (CEE) n. 1468/81 e (CE) 515/97). Dato che tali irregolarità riguardano spesso numerosi Stati membri e che le inchieste comportano regolarmente verifiche sul posto in un paese terzo, sono proprio i casi che presentano un più elevato impatto finanziario che vengono generalmente trattati dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri.

Nel periodo 1989-1995, gli Stati membri hanno comunicato 796 casi di irregolarità a danno delle risorse proprie tradizionali e dei regimi preferenziali. Per i soli casi comunicati, l'impatto finanziario complessivo ammontava a 111 MECU.

Per il solo 1995, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione 322 casi di irregolarità a danno dei regimi preferenziali. L'impatto finanziario complessivo di questi casi ammontava a 52,6 MECU, cioè al 18% dell'impatto complessivo di tutti i casi di irregolarità comunicati nel settore delle risorse proprie (cfr. grafico n. 1). (Considerato l'andamento semestrale delle comunicazioni nel settore, le cifre complete per il 1996 non sono ancora disponibili).

Nel 1996, la Commissione ha trattato, in cooperazione con gli Stati membri nel quadro dell'assistenza reciproca, 39<sup>1</sup> casi che riguardavano i regimi preferenziali. Solo per questi casi, l'impatto complessivo stimato sulle risorse proprie tradizionali (dazi doganali e dazi antidumping) ammontava a 220 MECU<sup>2</sup>. Tale importo corrisponde al 49% dell'impatto complessivo stimato di tutti i casi di irregolarità trattati dalla Commissione nel 1996 nel quadro dell'assistenza reciproca (cfr. grafico n. 2) e al 47% dell'impatto complessivo stimato di tutti i casi che hanno avuto un impatto sulle risorse proprie tradizionali e che sono stati trattati nel 1996 dalla Commissione (cfr. grafico n. 1).

Naturalmente tali cifre riflettono solo l'impatto dei casi d'irregolarità accertati o da uno Stato membro (e comunicati alla Commissione) o dalla Commissione e rappresentano quindi solo la parte visibile dell'iceberg.

Ciò è aggravato dal fatto che gli Stati non rispettano del tutto gli obblighi che dovrebbero consentire di disporre di un quadro completo della situazione nei casi di irregolarità accertati. Eppure, gli obblighi per gli Stati membri d'informare la

---

<sup>1</sup> Nuovi casi o nuove inchieste.

<sup>2</sup> Quasi la metà dell'importo (104 MECU) riguarda dazi che sono stati formalmente *accertati* e sono quindi esigibili.

Commissione anche sullo stato di avanzamento delle procedure di recupero sono stati rafforzati in occasione dell'ultima modifica del regolamento (CEE) n. 1552/89<sup>1</sup>. Ma, finora, gli Stati membri non hanno informato la Commissione in maniera sistematica sui risultati ottenuti nei tentativi di recupero. L'esperienza e la pratica dimostrano comunque che il tasso di recupero da parte degli Stati membri rimane basso e si aggira intorno al 10%.

## 2. PRODOTTI INTERESSATI

I casi di irregolarità a danno dei regimi preferenziali riguardano i seguenti prodotti:

a) casi comunicati dagli Stati membri per l'anno 1995 (cfr. grafico n. 3):

	<i>Numero dei casi</i>	<i>Impatto finanziario</i>
• prodotti agricoli	20	15%
• prodotti della pesca	30	17%
• prodotti elettronici	97	32%
• prodotti tessili	94	24%
• altri prodotti industriali	81	12%
		-----
		100%

b) casi trattati dalla Commissione nel 1996 in cooperazione con gli Stati membri (cfr. grafico n. 4):

• prodotti agricoli	2	8%
• prodotti della pesca	8	26%
• prodotti elettronici	7	6%
• prodotti tessili	15	34%
• altri prodotti industriali	7	26%

---



<sup>1</sup> Dal regolamento (CEE) n. 1355/96.

# TRADITIONAL OWN RESOURCES 1993 - 1996



IRREGULARITIES FORMALLY  
COMMUNICATED (#) by  
MEMBER STATES

INQUIRIES carried out by  
the COMMISSION together  
with MEMBER STATES

## NUMBER of CASES




## AMOUNTS in MILLIONS of ECU




(#) under Regulation (EEC) 1552/89 : including estimate for the second halfyear 1996.

**INQUIRIES CARRIED OUT BY THE COMMISSION TOGETHER WITH MEMBER STATES  
IN 1996  
( IN THE CONTEXT OF MUTUAL ASSISTANCE )**


**TOTAL estimated financial impact on Community budget :  
448 Million ECU ( Customs and Antidumping duties)**



**PREFERENTIAL SCHEMES :**  
**cases communicated by Member States for 1995**  
**TOTAL FINANCIAL IMPACT : 52,6 Million ECU**



**PREFERENTIAL SCHEMES :**  
**Inquiries carried out by the Commission together with Member States in 1996**  
**( in the context of Mutual Assistance )**  
**TOTAL ESTIMATED FIN. IMPACT : 220 Million ECU**



ISSN 0254-1505

COM(97) 402 def.

# DOCUMENTI

IT

02 09 10

---

N. di catalogo : CB-CO-97-427-IT-C

ISBN 92-78-23779-5

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo